

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' DI TORINO

Articolo 12 - Numerazione civica

1. Preso atto di quanto previsto nell'articolo 42 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, l'apposizione della numerazione civica principale, secondaria e delle scale è disposta dal Servizio competente con apposito atto dirigenziale.

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA DELLA CITTA' DI TORINO

Articolo 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Per l'inottemperanza di quanto disposto con atto dirigenziale emesso in attuazione dell'articolo 12 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 500,00 Euro ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative. In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa, ai sensi dell'articolo 43 commi 1 e 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
2. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dai regolamenti per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo il Servizio competente segnala gli inadempimenti e gli abusi riscontrati al Corpo di Polizia Municipale per l'applicazione delle misure sanzionatorie.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Articolo 90 - Numerazione civica

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, con modalità coerenti con quanto indicato dall'ufficio competente, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' raccomandata, a cura e spese della proprietà, l'utilizzazione di numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
6. Negli interventi di nuova costruzione, di integrale ristrutturazione edilizia e in caso di nuova installazione o di rifacimento completo dell'impianto di citofonia esistente, dovranno essere installati impianti di videocitofonia al servizio di ogni unità immobiliare. Nella parte superiore della pulsantiera citofonica devono essere riportati il nome della via ed il numero civico debitamente illuminati.

D.P.R. 30 MAGGIO 1989 N. 223 – REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Articolo 42 - Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

D.P.R. 30 MAGGIO 1989 N. 223 – REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Articolo 43 - Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.